

# **REGIONE TOSCANA**

## **ACCORDO DI PROGRAMMA** Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/00 e dell'art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. n. 76/96

### **Accordo di programma per la realizzazione di progetti nel settore sociale in con conformità al PISR 2007/2010 –attuazione 2009/2010**

tra

Regione Toscana

Articolazioni Zonali delle Conferenze dei Sindaci, Società della Salute,  
Comuni, Aziende USL, Comunità Montane

Firenze

**ACCORDO DI PROGRAMMA**  
**Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/00 e**  
**dell'art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. n. 76/96**

**Accordo di programma per la realizzazione di progetti nel settore sociale in**  
**conformità al PISR 2007/2010 –attuazione 2009/2010**

tra

Regione Toscana

Articolazioni Zonali delle Conferenze dei Sindaci, Società della Salute,

Comuni, Aziende USL, Comunità Montane

L'anno , il giorno del mese di presso , in Firenze, **l'Assessore alle Politiche Sociali della Regione Toscana, i Presidenti delle seguenti Articolazioni Zonali delle Conferenze dei Sindaci della Zona:**, Aretina, Colline dell'Albegna, Elba, Valdarno Valdichiana Aretina, Valtiberina, **i Presidenti delle Società della Salute di:** Alta Val d'Elsa, Alta Val di Cecina, Amiata Grossetano Amiata Val d'Orcia, Apuana, Casentino, Colline Metallifere, Fiorentina Nord-Ovest, Fiorentina Sud-Est, Firenze, Livornese, Lunigiana, Mugello, Piana di Lucca, Pisana, Pistoiese, Pratese, Senese, Valdarno Inferiore, Valdera, Valdinievole, Valle del Serchio, Versilia, **i Sindaci dei Comuni di:** Anghiari, Arcidosso, Badia Tedalda, Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Borgo a Mozzano, Borgo San Lorenzo, Bucine, Calcinaia, Camaiore, Campi, Capannori, Caprese Michelangelo, Careggine, Cascina, Castelnuovo di Garfagnana, Castelfranco di Sotto, Castel San Niccolò, Castiglion Fiorentino, Castiglione d'Orcia, Chitignano, Cinigiano, Civitella in Valdichiana, Collesalvetti, Coreglia Antelminelli, Cortona, Dicomano, Follonica, Fucecchio, Giuncugnano, Impruneta, Lamporecchio, Lastra a Signa, Londa, Lucca, Marliana, Marradi, Massa e Cozzile, Massa Marittima, Massarosa, Minacciano, Monsummano Terme, Montaione, Montalcino, Montale, Montemurlo, Monte San Savino, Montecatini Terme, Monteriggioni, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Palaia, Palazzuolo sul Senio, Pergine Valdarno, Pescia, Pieve Santo Stefano, Pistoia, Poggibonsi, Pomarance, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Pontremoli, Porto Azzurro, Prato, Radicofani, Roccalbegna, San Miniato, San Quirico d'Orcia, Seggiano, Seravezza, Sestino, Sorano, Stazzema, Vaiano, Villafranca in Lunigiana, Volterra , **i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie:** Azienda Sanitaria Locale n. 1, Azienda Sanitaria Locale n. 2, Azienda Sanitaria Locale n. 3, Azienda Sanitaria Locale n. 4, Azienda Sanitaria Locale n. 5, Azienda Sanitaria Locale n. 6, Azienda Sanitaria Locale n. 7, Azienda Sanitaria Locale n. 12 ; **i Presidenti delle Comunità Montane:** Amiata Grossetano, Amiata Val d'Orcia, Casentino

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'art. 34 "Accordi di programma";

VISTA la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 "Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi";

VISTA la L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento 26 marzo 2008, n. 15/R di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)

VISTA la Delibera di Consiglio Regionale del 28 febbraio 2007 n. 28 "Integrazione del Programma Straordinario degli investimenti nel settore sociale";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 31 ottobre 2007 n. 113 che approva il Piano Integrato Sociale Regionale 2007/2010;

VISTO, in particolare, il punto 3.4.6. del suddetto PISR 2007/2010 in forza del quale all'interno del Fondo Sociale è individuata una quota riservata per il Piano Pluriennale Investimenti orientato a sostenere la razionalizzazione di strutture per lo svolgimento di servizi ed azioni di politiche integrate di welfare rivolte allo sviluppo delle politiche sul disagio abitativo, al sostegno ai programmi di vita delle famiglie, all'assistenza dei non autosufficienti e più in generale dei disabili, all'integrazione degli immigrati, al turismo sociale che diano risposte innovative nel settore sociale;

CONSIDERATO che in applicazione del sopra citato punto 3.4.6. del suddetto PISR 2007/2010 si sono svolti incontri di concertazione con tutte le Zone socio-sanitarie e le Società della Salute che hanno presentato progetti di investimento, al fine di verificarne la congruità circa gli interventi proposti, le spese ed i servizi innovativi previsti nel piano di zona;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 5 novembre 2007 n. 787 "Approvazione del provvedimento attuativo per l'anno 2007 del Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010 (PISR);

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 921/2008 "Approvazione del provvedimento di attuazione finanziaria per l'anno 2008 del Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010" e n. 1187/2008 "Approvazione del secondo provvedimento di attuazione finanziaria per l'anno 2008 del PISR 2007-2010";

VISTA la legge regionale 24 febbraio, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" ed in particolare l'art. 11;

DATO ATTO che la Conferenza permanente per la Programmazione socio sanitaria, in data 14 dicembre 2009 ha espresso all'unanimità, parere positivo circa la stipula dell'"Accordo di programma investimenti nel settore sociale PISR 2007/2010 – attuazione 2009/2010" come conclusione della procedura di concertazione fra gli Enti;

CONSIDERATO che sono stati presentati da parte dei soggetti pubblici proponenti n. 126 progetti, i quali risultano coerenti con gli interventi, nel settore sociale e sociosanitario, già programmati dalle Articolazioni zonali delle Conferenze dei Sindaci/Società della Salute attraverso i Piani integrati di salute;

DATO ATTO che la Regione Toscana, di concerto con gli Enti Locali, le Società della Salute, le Aziende Sanitarie Locali e i Consorzi di Comuni, ha stabilito la realizzazione di tutti i 126 progetti in relazione alle suddette linee di intervento del Piano Pluriennale Investimenti sostenendo il quadro progettuale complessivo con un finanziamento di euro 12.449.000,00, come risulta dall' allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO atto che dall'allegato 2) risulta per ciascun progetto:

- la Zona sociosanitaria o la Società della Salute, quali soggetti pubblici proponenti i progetti;
- i soggetti pubblici titolari dei progetti;

- i titoli dei progetti;
- il costo totale dei progetti da realizzare a seguito dell'espletamento di apposita fase di concertazione con ogni Conferenza dei Sindaci;
- il contributo concesso dalla Regione Toscana, per annualità, relativamente ad ogni progetto;

VISTO che per ogni progetto promosso, secondo quanto previsto dal punto 3.4.6. del suddetto PISR 2007/2010, è individuata la titolarità in capo al Comune, Società della Salute, Comunità Montane, Province e Consorzi di Comuni o all'Azienda Sanitaria Locale i quali dovranno garantirne la realizzazione e attenersi alle procedure di monitoraggio finanziario, fisico e gestionale previsto;

VERIFICATO che le amministrazioni interessate hanno provveduto a tutti gli atti istruttori di propria competenza;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. del che ha approvato le finalità ed i contenuti del presente Accordo di Programma, ha individuato le strutture organizzative regionali che in rapporto all'oggetto dell'accordo e ai suoi effetti devono essere coinvolte nella fase istruttoria e la struttura organizzativa responsabile del procedimento;

DATO ATTO che con lettera del Presidente della Regione è stata convocata la Conferenza istruttoria fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate che si sono riunite presso la Presidenza della Giunta Regionale il giorno come risulta dal verbale allegato al presente atto (Allegato 1);

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti - in rappresentanza delle Amministrazioni sopra indicate - stipulano il seguente

## **ACCORDO DI PROGRAMMA**

### Articolo 1

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo di programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

### Articolo 2

#### Oggetto, finalità ed obiettivi

1. Il presente accordo di programma ha ad oggetto l'attribuzione della quota del fondo sociale riservata al sostegno dei progetti di investimento per la costruzione e/o la riqualificazione di strutture destinate ai servizi alla persona relativi all'attivazione di azioni strategiche, innovative, di buone pratiche, in settori prioritari indicati, nel PISR 2007/2010 approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale 31 ottobre 2007 n. 113.

2. In attuazione di quanto previsto nei punti 3.4.6. del PISR, il presente accordo di programma è finalizzato ad attivare interventi che riguardano opere strutturali per l'erogazione di servizi rivolti a:

- a) minori per interventi socio-assistenziali integrativi o sostitutivi della famiglia;
- b) disabili per interventi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;

- c) anziani per interventi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia,
- d) persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;
- e) immigrati per interventi di prima accoglienza;
- f) nomadi, in attuazione della L.R. 2/00, per il reinserimento sociale, la salvaguardia del patrimonio culturale e delle tradizioni dei rom e sinti;
- g) giovani e famiglie per attività di aggregazione, di mediazione familiare e consultoriale.

Più precisamente, si tratta di edifici in cui è prevista attività di accoglienza di tipo temporaneo, di carattere residenziale o semiresidenziale, di soggetti in difficoltà o appartenenti a fasce sociali deboli.

2. Il Programma intende promuovere lo sviluppo di strutture di accoglienza per piccoli gruppi o comunità, e, comunque, a dimensione “familiare”, che favoriscano il rafforzamento dell’autonomia e delle risorse personali, anche incoraggiando forme di autogestione e garantendo, se necessario, funzioni di accompagnamento, tutoraggio e assistenza in ambito territoriale, mediante l’attivazione di servizi idonei a valorizzare gli aspetti di interculturalità e di inserimento nel tessuto sociale. Più dettagliatamente si tratta delle seguenti tipologie:

- a) residenze protette (di prima accoglienza, residenziali e centri diurni) per soggetti disabili;
- b) strutture di accoglienza per soggetti a rischio sociale e per il sostegno a programmi di inclusione (reinserimento sociale, salvaguardia del patrimonio culturale e delle tradizioni dei rom e sinti, ecc.);
- c) centri per la famiglia (attività di pedagogia familiare, consulenza per l’attività del ruolo genitoriale, mediazione familiare, mediazione interculturale, ecc.);
- d) centri per attività di servizi (contrasto al disagio: consulenza, supporto psicologico, organizzativo, economico, ecc);
- e) strutture di prima accoglienza per il sostegno alle politiche di alloggio sociale;
- f) centri di accoglienza per favorire l’interculturalità ed il metissage fra etnie, culture, generazioni e realtà sociali diverse.

3. I 126 progetti presentati alla Regione Toscana ai sensi di quanto previsto nel punto 3.4.6. del PISR 2007/2010 e dall’attuazione per l’anno 2008 rispondono tutti alle finalità indicate nel presente articolo e risultano conformi ai dettami desunti dagli indirizzi programmatici del punto 3.4.6. del PISR 2007/2010.

4. Pertanto, la Regione Toscana ha concordato la realizzazione di n 126 progetti in relazione alle suddette linee di intervento dell’ ”Aggiornamento dell’Accordo di programma investimenti nel settore sociale PISR 2007/2010 – attuazione 2009/2010”, come meglio specificato nell’allegato 2) che costituisce parte integrante del presente Accordo di Programma, in cui risulta per ciascun progetto:

- il soggetto pubblico proponente il progetto;
- il soggetto pubblico titolare del progetto;
- il titolo del progetto;
- il costo totale del progetto a seguito dell’espletamento di apposita fase di concertazione con ogni Conferenza dei Sindaci;
- il contributo concesso dalla Regione Toscana relativamente ad ogni progetto;
- l’indicazione vincolante della quota finanziaria di ogni progetto a carico o garantita del soggetto pubblico titolare.

Articolo 3  
Termine di esecuzione dei progetti

1. L'attivazione e l'utilizzazione di tutte le risorse finanziarie e professionali individuate nel presente accordo per la realizzazione dei progetti deve essere effettuata entro la previsione di cantierabilità indicata nei progetti stessi.

Articolo 4  
Impegno dei soggetti sottoscrittori

1. I sottoscrittori del presente accordo di programma – in qualità di soggetti pubblici proponenti e di soggetti pubblici titolari - s'impegnano, rispetto ai progetti presentati alla Regione Toscana ed oggetto del presente accordo di programma, a garantire:

- a) la realizzazione dei progetti nei tempi e nelle modalità previste nella progettazione;
- b) che tutti gli interventi strutturali saranno attuati in conformità alle specifiche tecniche fissate dal decreto del Presidente della Regione 26 marzo 2008, n. 15/R, attuativo della legge regionale 41/05;
- c) il perseguimento di obiettivi, standards prefissati ed elementi di outcome previsti;
- d) la rimozione di ostacoli in ogni fase di realizzazione degli interventi al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto;
- e) azioni esplicative permanenti mirate ad informare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dalla Regione Toscana e che forniscano un'immagine omogenea degli interventi in causa sul territorio regionale.

2. Il soggetto titolare del progetto, nel caso in cui non sia in grado di ottemperare agli obblighi sopra indicati, s'impegna a comunicare tempestivamente al soggetto pubblico proponente ed alla Regione Toscana la dichiarazione di rinuncia al finanziamento, ovvero eventuali proposte di aggiornamento dell'intervento approvato.

Articolo 5  
Copertura finanziaria dei progetti contemplati dall'Accordo di Programma.

1. Il quadro finanziario a carico della Regione Toscana ai fini del presente Accordo di Programma ammonta a Euro 12.449.000,00 , così ripartiti sui capitoli del bilancio 2009:

cap. 22013	per un importo di euro	994.000,00
cap. 22029	per un importo di euro	1.000.000,00
cap. 22030	per un importo di euro	300.000,00
cap. 23004	per un importo di euro	6.437.800,00
cap. 24116	per un importo di euro	1.050.000,00

e sui capitoli del bilancio 2010, su cui sono già state stanziare risorse, di seguito indicati:

cap. 22029	per un importo di euro	1.959.328,00
cap. 22030	per un importo di euro	220.000,00
cap. 23004	per un importo di euro	437.872,00
cap. 24116	per un importo di euro	50.000,00.

2. Il suddetto quadro finanziario prevede la compartecipazione obbligatoria, da parte dei soggetti titolari dei progetti, di almeno il 50% del costo complessivo di ogni progetto. Nel caso in cui, per

ragioni sopravvenute, uno o più progetti previsti dal presente accordo non siano parzialmente o integralmente realizzabili, si applica la rimodulazione o la revoca del finanziamento.

3. Per i progetti di cui sono titolari i comuni, si concorda che l'erogazione dei finanziamenti sarà attivata a seguito degli stati di avanzamento del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (redazione stato di fatto, conseguente priorità di intervento, individuazione delle soluzioni e quantificazione dei costi), che sarà verificato in sede di monitoraggio in collaborazione con l'Articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci/Società della Salute – circa l'effettiva consistenza e l'eventuale impiego dei fondi accantonati ai sensi della legge regionale 47/91.

## Articolo 6 Destinatari del finanziamento

1. Per ogni progetto ammesso al cofinanziamento regionale è individuato il soggetto pubblico titolare che si configura come soggetto responsabile del progetto stesso al quale sarà erogato il relativo finanziamento così come individuato nell'allegato 2) al presente accordo.

## Articolo 7 Modalità di erogazione

1. L'erogazione dei finanziamenti per i progetti del presente Accordo di Programma avviene secondo le seguenti modalità:

- a) il primo 40% del contributo è erogato a seguito della comunicazione dell'avvio dell'intervento e, per quanto riguarda i comuni titolari dei progetti, anche dell'atto formale della giunta comunale che impegna il comune ad adottare il PEBA (Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche) entro il 1° giugno 2010;
- b) l'ulteriore 40% del contributo è erogato dietro presentazione delle spese sostenute e, per quanto riguarda i comuni titolari dei progetti, anche di apposita relazione sullo stato di avanzamento relativo alla redazione del PEBA
- c) il saldo, pari al 20%, a seguito della rendicontazione finale di tutte le spese effettuate, il progetto esecutivo, l'ultimo SAL, il certificato di regolare esecuzione e la fotografia della targa con il logo regionale e la scritta: "Opera realizzata con il contributo della Regione Toscana" nonché, per quanto riguarda i comuni titolari dei progetti, anche l'atto che definisce le modalità (fasi e tempi) che si intendono seguire per l'attuazione del PEBA.

2. I comuni sono tenuti anche al rispetto della norma che prevede che venga destinato all'abbattimento delle barriere architettoniche il 10% dei proventi annuali derivanti dalle concessioni edilizie, dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia nonché dalle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da inosservanza di norme relative al diritto di libero accesso in spazi pubblici riservati ai disabili.

3. I soggetti titolari dei progetti sono tenuti al rispetto del cronoprogramma presentato alla Regione Toscana; eventuali scostamenti, modifiche o sospensioni dei lavori, devono essere comunicati agli uffici che curano il monitoraggio. Particolare attenzione deve essere posta al momento della conclusione dei lavori; in questa fase i soggetti titolari hanno tre mesi di tempo per inviare il progetto esecutivo completo, l'ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori, il Certificato di regolare esecuzione e la rendicontazione complessiva degli impegni e dei pagamenti avvenuti e, per quanto riguarda i comuni titolari dei progetti, anche la relazione relativa all'attuazione del PEBA. In

mancanza di tali comunicazioni la Regione si riserva di attivare le procedure formali per revocare e il finanziamento, ovvero non erogare il saldo finale.

Inoltre:

- a) l'erogazione dei finanziamenti è subordinata al mantenimento della relativa destinazione d'uso per almeno venti anni;
- b) ogni progetto sarà accompagnato da un monitoraggio procedurale, a cadenza semestrale, e da un monitoraggio finanziario che si aggiorna sulla base dell'andamento della spesa e, per quanto riguarda i comuni titolari dei progetti, anche dello stato di avanzamento del PEBA.

## Articolo 8 Collegio di vigilanza.

1. E' istituito il Collegio di vigilanza. I contraenti – ai sensi dell'articolo 34, comma 7 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e dell'articolo 12 della legge regionale 03.09.1996 n. 76 in sede di Conferenza istruttoria, il cui verbale è allegato parte integrante al presente atto – convengono di nominare i propri rappresentanti nel Collegio di vigilanza, che risulta composto dai \_\_\_\_\_ e dal Presidente della Giunta Regionale che lo presiede.

2. Il Collegio vigila sul rispetto degli impegni assunti e sullo stato di attuazione degli interventi, avvalendosi anche di ispezioni o di consulenze, oltre che delle periodiche relazioni effettuate dal Responsabile dell'attuazione dell'Accordo sulla base dell'attività di monitoraggio.

Il Collegio di Vigilanza, in particolare:

- vigila sulla corretta e tempestiva attuazione dell'Accordo;
- individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- può richiedere documenti ed informazioni alle Amministrazioni partecipanti, convocarne i funzionari e i rappresentanti, disporre ispezioni;
- provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione dell'Accordo;
- approva le eventuali modifiche al programma;
- dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo;
- delibera in merito all'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con l'Accordo.

3. In caso di inerzia o ritardo nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente accordo di programma, il collegio di vigilanza diffida il soggetto pubblico titolare inadempiente a provvedere entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni.

4. Decorso inutilmente il termine, il Presidente della Giunta Regionale nomina un Commissario per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ritardo. Al Commissario si applicano le disposizioni della L.R. 53/2001.

## Articolo 9 Responsabile dell'attuazione dell' accordo



1. E' individuato quale responsabile dell'attuazione del presente accordo il dirigente regionale responsabile del settore "Reti di solidarietà", dott. Giovanni Pasqualetti che ha i seguenti compiti:
  - a) svolge le funzioni di segretario del Collegio di Vigilanza e provvede alla verbalizzazione delle sedute del Collegio stesso;
  - b) mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche delle Amministrazioni partecipanti all'accordo, con i soggetti gestori dei progetti stessi e con il gruppo tecnico di cui fa parte, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni;
  - c) riferisce periodicamente al Collegio di Vigilanza sullo stato di attuazione dell'accordo, segnalando eventuali difficoltà e problemi inerenti la sua realizzazione;
  - d) fornisce ogni informazione richiesta sullo stato di attuazione dell'accordo alla competente struttura regionale preposta al monitoraggio degli accordi di programma.

#### Articolo 10 Gruppo tecnico

1. E' istituito un gruppo tecnico composto dal responsabile dell'attuazione dell'Accordo di Programma e da cinque rappresentanti indicati dai Presidenti delle Articolazioni zonali della Conferenza dei Sindaci o Società della Salute: \_\_\_\_\_

2. Il gruppo tecnico ha i seguenti compiti:

- a) svolge attività di supporto al Collegio di vigilanza;
- b) riceve copie degli atti relativi all'ultimazione dei lavori, al collaudo, ai certificati di regolare esecuzione, alle dichiarazioni di conformità delle forniture e alle dichiarazioni di regolarità delle prestazioni eseguite;
- c) approva il rendiconto finale;
- d) verifica che entro tre mesi dalla conclusione dei lavori i soggetti titolari inviino: il progetto esecutivo completo, l'ultimo stato di avanzamento dei lavori, il certificato di regolare esecuzione dei lavori e la rendicontazione complessiva degli impegni e dei pagamenti avvenuti
- e) verifica gli stati di avanzamento dei PEBA, affinché in mancanza di tale ottemperanza da parte degli Enti locali interessati, la Regione possa attivare le procedure formali per concludere il finanziamento, ovvero non erogare il saldo finale.

3. I componenti del gruppo tecnico sono nominati entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Decreto del Presidente della Regione che approva l'Accordo di Programma.

4. Esso nella prima riunione definisce l'organizzazione, le modalità, i tempi per il proprio funzionamento.

#### Articolo 11 Modifiche.

1. Le eventuali modifiche al presente accordo potranno essere apportate con il consenso del Collegio di vigilanza: eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in fase di attuazione, potranno essere apportate senza che ciò determini modifica del presente accordo.

Articolo 12  
Disposizioni generali.

1. Il presente Accordo di Programma è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. L'accordo è in vigore fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti.

Articolo 13  
Efficacia.

1. L'accordo di Programma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 76/96.
2. L'accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto.